



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori PEGORER e CECCANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2012

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia,
di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia
di ordinamento degli enti locali nella regione

ONOREVOLI SENATORI. - Il Friuli-Venezia Giulia, in forza dell'articolo 116 della Costituzione, dispone di forme e condizioni particolari di autonomia secondo lo Statuto speciale adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Tra le condizioni particolari di autonomia, in forza di una modifica costituzionale del 1993, alla regione Friuli-Venezia Giulia spetta la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (articolo 4, primo comma, numero 1-*bis*) aggiunto dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2).

Siffatta competenza è stata, altresì, precisata dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

È noto che tale potestà esclusiva è però vincolata da alcuni principi costituzionali, ovvero dalle stesse limitazioni che investono il legislatore statale ordinario.

Tra le limitazioni c'è l'obbligatorietà, prevista dall'articolo 114 della Costituzione, dell'ente provincia, sebbene questa non sia più anche «circoscrizione di decentramento statale e regionale», essendo stato abrogato l'articolo 129 della Costituzione dall'articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che recitava: «Le provincie e i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento».

L'obbligatorietà del livello ordinamentale della provincia non è stato, però, sempre

compiutamente rispettato, in forza di due casi particolari di deroga costituzionale, oltre alla fattispecie del tutto eccezionale della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol che risulta «costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano» (articolo 116, secondo comma, della Costituzione).

In base allo statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, il sistema delle autonomie locali di tale regione prevede esclusivamente il livello comunale, senza la presenza dell'ente provincia. Infatti, le norme statutarie non fanno mai riferimento a quest'ultimo ente, ma sempre ai comuni o ad altri enti locali. Ciò ha permesso - in deroga alla previsione costituzionale - che nel territorio valdostano sussistessero solo i livelli di governo autonomo dei comuni e della regione, senza la presenza dell'ente intermedio autonomo provincia.

Ancora più esplicita l'altra fattispecie derogatoria, quella contenuta nello statuto speciale della regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successivamente modificato ed integrato con diverse leggi costituzionali. L'articolo 15 sancisce, al primo comma, la soppressione delle circoscrizioni provinciali e degli organi ed enti pubblici che ne derivano nell'ambito della regione siciliana, e stabilisce, con il secondo comma, che: «l'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali».

Con il presente progetto di legge si intende permettere alla regione Friuli-Venezia Giulia di sopprimere il livello ordinamentale

delle province, per rendere possibile ciò che sussiste già nelle citate regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Sicilia, introducendo una espressa disposizione di rango costituzionale nello statuto speciale.

Le province hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia d'Italia e anche nel Friuli-Venezia Giulia. Sono state l'articolazione che ha permesso il formarsi di uno Stato moderno, unendo le istanze dei vari territori del Paese all'organizzazione decentrata dei poteri e uffici governativi statali. Ma hanno completato il loro compito ultrascolare.

La nascita delle regioni e in seguito l'evoluzione soprattutto di questi ultimi anni spingono con sempre maggiore urgenza verso una semplificazione dei livelli di governo obbligatori indicati in Costituzione, anche per ragioni di sostenibilità ordinamentale, funzionale e finanziaria.

Proprio per rendere maggiormente esigibili i diritti fondamentali dei cittadini è indispensabile un uso più «attento» sia degli strumenti ordinamentali che delle risorse, partendo dall'architettura dei poteri pubblici locali.

Questa esigenza assume maggiore importanza proprio in regioni di dimensioni populative e territoriali non ampie, come il Friuli-Venezia Giulia. È indispensabile, quindi, procedere ad una riforma «forte» del sistema istituzionale, il quale deve basarsi solo su tre livelli di governo politico: i comuni, anche nella forma delle città metropolitane, le regioni e lo Stato.

Tale progetto può avere nel Friuli-Venezia Giulia un nuovo apripista, ma per fare ciò, ovvero permettere che la specialità di questa regione assuma ancora una volta la funzione di laboratorio, è indispensabile modificare, con norme di rango costituzionale, le attuali regole fondamentali contenute nello Statuto speciale di autonomia.

Modifiche che permetteranno di sopprimere nel Friuli-Venezia Giulia le province e di definire un nuovo ordinamento istituzio-

nale dei poteri pubblici locali, basato esclusivamente su due livelli di governo politico, quindi espressione della sovranità popolare mediante elezione dei propri organi, cioè la regione e i comuni.

Gli obiettivi strategici e politici del disegno di legge costituzionale in esame si possono, pertanto, così sintetizzare:

a) semplificare i livelli ordinamentali previsti in Costituzione, eliminando l'obbligatorietà dell'ente provincia nello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia;

b) consegnare alla Assemblea legislativa del Friuli-Venezia Giulia, espressione della rappresentanza eletta di quella comunità regionale, l'opportunità di pensare e costruire una «grande riforma» che tenga in debito conto le peculiarità culturali, sociali, linguistiche e geografiche della regione medesima.

Il presente disegno di legge, quindi, è la sede per una ridefinizione delle fondamentali «regole del gioco» dell'ordinamento locale, non anche il luogo ove definire gli obiettivi e le caratteristiche specifiche di tale ordinamento: ciò spetterà alle leggi regionali del Friuli-Venezia Giulia in forza della propria potestà legislativa esclusiva in materia.

Per raggiungere questo obiettivo, si introduce nello Statuto speciale l'articolo 7-bis, con il quale:

a) si stabilisce che nel Friuli-Venezia Giulia gli enti locali obbligatori sono soltanto i comuni, anche nella forma delle città metropolitane;

b) la regione può sopprimere da subito le province attuali e ridefinire il riparto delle funzioni tra regione e comuni o città metropolitane;

c) con legge regionale si potranno, qualora ritenuto opportuno, istituire altri enti locali territoriali, anche solo in alcune parti del territorio, dove ritenuto necessario per la gestione dell'area vasta, con organi non eletti direttamente dai cittadini, ma di secondo grado.

All'articolo 2 è fissato il regime transitorio fino alla soppressione delle province con legge regionale.

Questa modifica statutaria permetterà al legislatore regionale del Friuli-Venezia Giulia di decidere autonomamente e subito in ordine al «superamento» dell'ente provincia.

Nel contempo, spetterà sempre alla regione la valutazione circa l'eventuale istituzione o meno, con la relativa organizzazione,

di un ente intermedio di area vasta tra comuni e regione, oppure l'individuazione di semplici forme di coordinamento dei livelli di governo, quali per esempio l'assemblea dei sindaci.

Ciò anche per rispondere non solo ad esigenze di natura economico, sociale e di servizi, ma pure in risposta alle diverse caratteristiche storiche, culturali, linguistiche presenti nel territorio regionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, primo comma, numero 3), dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «, anche in forma di città metropolitane.»;

b) nel titolo II, capo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. L'ordinamento degli enti locali nella regione Friuli-Venezia Giulia si basa sui comuni, anche nella forma di città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla costituzione e dal presente statuto.

La regione, nell'ambito della propria potestà legislativa, può prevedere, in tutto il suo territorio o solo in una parte di esso, forme di gestione o altri enti locali di area vasta, con organi non eletti direttamente dai cittadini, per le funzioni sovracomunali»;

c) all'articolo 10, primo comma, le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e ai Comuni, anche nella forma di città metropolitane.»;

d) all'articolo 11:

1) al primo comma, le parole: «, alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed altri enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «ai Comuni, anche in forma di città metropolitane, e alle altre forme di gestione

o altri enti locali di area vasta di cui all'articolo 7-bis,»;

2) al terzo comma, le parole: «dalle Province, dai Comuni e da altri enti» sono sostituite dalle seguenti: «dai Comuni, anche in forma di città metropolitane, e dalle altre forme di gestione o da altri enti locali di area vasta di cui all'articolo 7-bis,»;

e) all'articolo 15, terzo comma, le parole: «, di un Consiglio provinciale,» sono soppresse e dopo le parole: «10 mila abitanti,» sono inserite le seguenti: «di sindaco o consigliere di città metropolitana, di membro di un organo di uno degli altri enti di cui all'articolo 7-bis»;

f) all'articolo 51, primo comma le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni e delle città metropolitane»;

g) all'articolo 54, primo comma, le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni, anche in forma di città metropolitane, e delle altre forme di gestione o da altri enti locali di area vasta di cui all'articolo 7-bis»;

h) all'articolo 59:

1) ai commi primo e secondo, le parole: «Le Province ed i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni, anche in forma di città metropolitane,»;

2) al terzo comma, le parole: «, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali,» sono soppresse;

i) all'articolo 62, primo comma, numero 2), le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni, anche in forma di città metropolitane,».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Con legge regionale è disposta la soppressione delle province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e il tra-

sferimento delle loro funzioni alla regione o ai comuni, anche nella di città metropolitane, nonché è disciplinata la successione dei rapporti giuridici.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, le province della regione Friuli-Venezia Giulia continuano ad essere disciplinate dalla normativa vigente.

3. Le previsioni contenute nello Statuto speciale di autonomia o nelle norme di attuazione che fanno esplicito riferimento alle province continuano a trovare applicazione nei limiti di cui al comma 2.

